

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 1958

(10^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MENGHI

INDICE

Disegni di legge:

« Concorso dello Stato nelle spese di gestione dell'ammasso volontario dell'olio di oliva di pressione della campagna 1958-1959 » (326) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, <i>relatore</i>	Pag. 65, 67
CARELLI	66, 67
FERRARI	67
GARLATO, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	66
RISTORI	66

« Distribuzione gratuita di grano a favore dei contadini danneggiati da avversità atmosferiche » (328) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, <i>relatore</i>	68, 69, 70
CARELLI	68, 70
DARDANELLI	69
FABBRI	69
FERRARI	70
GARLATO, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	69, 70
RISTORI	68, 70

La seduta è aperta alle ore 18.

Sono presenti i senatori: Bolettieri, Braschi, Carelli, Dardanelli, De Giovine, De Leo-

nardis, Desana, Fabbri, Ferrari, Marabini, Masciale, Menghi, Merlin, Militerni, Pajetta, Ragno, Ristori e Salomone.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Milillo e Sereni sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Marazzita e Roasio.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Garlato.

FABBRI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Concorso dello Stato nelle spese di gestione dell'ammasso volontario dell'olio di oliva di pressione della campagna 1958-1959 » (326) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE, *relatore*. Onorevoli colleghi, questo disegno di legge è stato assegnato alla nostra Commissione con carattere di urgenza; esso riguarda il concorso dello Stato nelle spese di gestione dell'ammasso dell'olio. Tale disegno di legge non ha

potuto essere iscritto all'ordine del giorno, tuttavia io penso che nessuno di voi abbia motivo di opporsi al suo esame nella seduta odierna.

Interpretando in questo senso il vostro silenzio io dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge: « Concorso dello Stato nelle spese di gestione dell'ammasso volontario dell'olio di oliva di pressione della campagna 1958-59 », già approvato dalla Camera dei deputati, sul quale riferirò brevemente io stesso.

Si tratta di un provvedimento uguale a quello approvato lo scorso anno: il Governo tende cioè a concedere, con esso, un contributo nelle spese di gestione dell'ammasso volontario dell'olio d'oliva di lire 2.500 per ogni quintale di prodotto ammassato, fino a un onere massimo complessivo di 600 milioni di lire.

Ora voi ben sapete che, lo scorso anno, i piccoli produttori salutarono la legge con vivissimo piacere, rappresentando l'ammasso dell'olio un notevole beneficio per loro. Fu infatti possibile realizzare un'efficace tutela del prodotto, impedendo un abbassamento dei prezzi che avrebbe potuto gravemente danneggiare i produttori senza favorire i consumatori.

Nell'invitare pertanto la Commissione a dare il suo voto favorevole, prego il senatore Carelli, che ha avuto contatti con la Commissione di finanza, di esprimere l'avviso di quel Consesso sul disegno di legge in esame.

CARELLI. Il parere della 5ª Commissione è il seguente: « La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge n. 326, osserva che anche il concorso statale all'ammasso dell'olio deve essere preso in considerazione dal punto di vista generale della politica degli ammassi, rispetto alla quale Governo e Parlamento hanno anche recentemente espresso la convinzione che debba essere sostituita da sistema più razionale ed economico; che pertanto il concorso di cui al disegno di legge debba considerarsi come assolutamente eccezionale; che in ogni caso la norma di cui all'articolo 2

relativa all'ammissibilità al sussidio fino a 10 gradi di acidità debba essere considerata in concordanza con le norme che il Senato sta per approvare relativamente all'ammissibilità per l'alimentazione degli oli con grado di acidità elevato.

Agli effetti della copertura, tenuto conto del fatto che agli impegni di stanziamenti poliennali si può derogare con norme successive di legge purchè sugli stanziamenti deliberati, ma differiti, non siano contratti impegni da parte dell'Esecutivo, si ritiene che la norma di cui all'articolo 3 possa essere ammessa come valida copertura purchè risulti che il Governo non abbia assunto impegni per l'esercizio in corso sugli stanziamenti disposti con le leggi 10 novembre 1954, n. 1087, e 29 settembre 1957, n. 966, oltre i limiti della cifra che resta disponibile ».

R I S T O R I. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste dovrebbe invitare gli Enti ammassatori ad usare un trattamento preferenziale nei riguardi dei coltivatori diretti, dei mezzadri, di coloro insomma i quali dispongono di piccole partite di olio. È avvenuto infatti, per l'ammasso del grano, che i favoriti siano stati i grandi agricoltori; ad evitare ciò si dovrebbe stabilire un periodo di tempo per consentire l'ammasso dei piccoli produttori. Tale ammasso, d'altronde, non avverrebbe mai in quantità tali da esorbitare dal contributo previsto.

Chiederei quindi formalmente che il Ministero desse disposizioni affinché fino a tutto marzo o eventualmente anche fino a tutto febbraio non fosse consentito il conferimento dei grossi proprietari; si potrebbe inoltre prolungare il conferimento anche oltre tale data, per quelli che lo desiderassero. L'afflusso dell'olio — in Toscana come altrove — è quest'anno molto modesto: non esiste quindi il pericolo che, ritardando il conferimento dei grandi proprietari all'ammasso, possa verificarsi un calo del costo all'epoca della produzione.

G A R L A T O, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Prendo atto di questo desiderio. Prevedendo il provvedimento, all'articolo 1, che il Ministero ha la fa-

coltà di stabilire le modalità, faremo in modo di garantire la preferenza ai piccoli coltivatori.

Non posso però fare affermazioni circa la data di apertura dell'ammasso ai grandi produttori. Vedremo cosa sarà possibile ottenere.

C A R E L L I. Io sono favorevole al provvedimento. Con l'occasione prego l'onorevole Sottosegretario di voler segnalare al Ministro come sia assolutamente necessario presentare un identico progetto di legge per l'ammasso della lana.

Gli agricoltori della montagna — poichè si tratta esclusivamente di essi — si trovano in una situazione veramente penosa, che non è il caso di esporre ora particolareggiatamente. Non mi riferisco al vecchio ammasso — per il quale sta battendosi il ministro Medici — ma al nuovo.

Si tratta, d'altra parte, di un prodotto che deve combattere la spietata concorrenza dell'estero, della lana australiana, ad esempio.

F E R R A R I. Devo denunciare che i consorzi agrari non hanno avuto corrisposto il contributo di lire 2.500 concesso per legge, e non possono quindi procedere alla liquidazione degli ammassi.

Desidero ancora aggiungere che la Commissione aderì, a suo tempo, alle mie proposte circa le modifiche e circa alcune clausole da apportare al disciplinare che verrà emesso dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro del tesoro. Si sono verificati inconvenienti nell'ammasso dell'olio e anche in altri campi, per cui i consorzi agrari hanno venduto a loro *libitum*, solo perchè lo voleva la Federconsorzi, anche contro il parere della Commissione. La Commissione ricorderà quanto si verificò lo scorso anno, quando i produttori conferenti decisero di soprassedere a qualsiasi vendita; la Federconsorzi ebbe invece a vendere, a ventiquattro ore di distanza, quantitativi che risultavano ancora invenduti presso le gestioni di ammasso, col danno che tutti conoscono.

Il Ministro è stato tanto generoso nei miei riguardi, in merito alla mia proposta circa il disciplinare, che ora vorrei pregarlo di tenerne conto. Quest'anno è sorto un serio

inconveniente: il prezzo di mercato. Se dovessimo stabilire che i prezzi o le anticipazioni fossero in rapporto al prezzo di mercato, come usa fare la Federconsorzi, daremmo luogo a una situazione di disagio. Ritengo che solo dando con contributi una certa sostenutezza ai prezzi metteremo i produttori in condizione di conferire il loro prodotto.

Mi sono permesso di richiamare l'attenzione del Governo su tale questione, sperando che il Ministro, il quale fu come ho già detto tanto entusiasta della mia proposta, voglia ora dimostrare la propria intenzione di realizzarla.

P R E S I D E N T E, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a disporre, con decreto da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, l'ammasso volontario dell'olio di oliva di pressione della campagna 1958-1959, ed a fissare le relative modalità.

(È approvato).

Art. 2.

Fermi restando i privilegi e le agevolazioni fiscali previsti dalla legge 20 novembre 1951, n. 1297, lo Stato concorre alla attuazione dell'ammasso di cui all'articolo precedente nella misura massima di lire 2.500 per ogni quintale di prodotto ammassato, entro il limite di spesa complessivo di 600 milioni di lire. Nei conferimenti sono preferiti i produttori coltivatori diretti per la intera loro produzione, nonchè i piccoli e medi produttori per partite non superiori a 100 quintali. Sono ammessi a conferimento anche gli oli di oliva di pressione, sino a 10 gradi di acidità.

(È approvato).

Art. 3.

Alla copertura dell'onere di lire 600 milioni, dipendente dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante la riduzione di uguale importo dello stanziamento del capitolo n. 131 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1958-59 e della autorizzazione di spesa di cui alle leggi 10 novembre 1954, n. 1087, e 29 settembre 1957, n. 966.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Distribuzione gratuita di grano a favore dei contadini danneggiati da avversità atmosferiche » (328) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE, *relatore*. Anche questo disegno di legge è stato assegnato all'8ª Commissione con carattere di urgenza.

Ritengo che i colleghi siano d'accordo nel discuterlo subito, anche se non iscritto all'ordine del giorno.

Poichè nessuno fa osservazioni, dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge: « Distribuzione gratuita di grano a favore dei contadini danneggiati da avversità atmosferiche », già approvato dalla Camera dei deputati, sul quale riferirò io stesso brevemente.

Il progetto di legge tratta la concessione gratuita di un milione di quintali di grano a favore, prima di tutto, dei braccianti agricoli. Voi sapete che abbiamo approvato già altre leggi in favore di questa povera gente; ma è chiaro che le leggi o vengono applicate troppo tardi, o non completamente, o anche malamente, ovvero non sono sufficienti. Fat-

to si è che lo Stato si è trovato nella condizione di potere e dovere elargire gratuitamente una quantità di grano per ovviare a situazioni insostenibili.

CARELLI. Desidero segnalare un inconveniente gravissimo verificatosi durante le passate campagne di distribuzione. È accaduto che rappresentanti politici abbiano affermato che il fabbisogno di determinati paesi da loro visitati era, ad esempio, di mille, duemila quintali di grano. Il povero ispettore agrario deve allora recarsi sul posto, verificare i danni, rilevare i falsi.

Lungi da me il desiderio di fare delle critiche, ma non si può non riconoscere che tale sistema non è — quantomeno — pratico. I responsabili devono essere i sindaci, i quali meglio degli ispettori possono conoscere le reali situazioni dei loro paesi. Se gli ispettori dovessero verificare i danni azienda per azienda, ciò significherebbe — in una provincia — non meno di 10, 15, 20 mila sopraluoghi: per attuare la qual cosa — con l'attuale personale degli ispettorati — occorrerebbero non meno di cinque o sei anni!

Bisogna quindi trovare il modo di eliminare questo inconveniente, permettendo agli ispettorati agrari solo perizie di carattere generale e chiamando i sindaci a collaborare ai fini della distribuzione. Essa dev'essere effettuata con quantitativi assolutamente non decurtabili: si è infatti verificato, in alcuni casi, che il quantitativo di chilogrammi 80 stabilito per legge è stato decurtato, per accontentare tutti, fino a 10 chilogrammi. So di un paese dove tutti gli agricoltori hanno avuto il loro sussidio in misura di chilogrammi 5 *pro capite*.

Tutto questo è gravissimo. Una volta rilevata la zona danneggiata, sia soddisfatta solo quella. È l'unico modo per ovviare agli infiniti inconvenienti che potrebbero ostacolare la distribuzione del grano.

RISTORI. Premetto che concordo con la proposta di interessare gli stessi Comuni, i quali normalmente ricevono le denunce agli effetti della tassa di famiglia e sono quindi in grado di controllare meglio degli Ispet-

torati provinciali coloro che sono stati colpiti.

Come è stato detto, anche nel 1957 fu emanata una legge analoga, tendente a distribuire un milione di quintali di grano, quantitativo che in seguito venne portato a due milioni di quintali.

Ma cosa avvenne? O per omissione di alcuni Ispettorati provinciali dell'agricoltura, o per altre ragioni, la provincia di Firenze ad esempio, per quanto gravemente danneggiata in determinate località da grandinate distruttive delle viti e del grano già allo stato di maturazione, non ebbe distribuzioni di sorta.

Ritengo quindi che il Ministero dovrebbe premurarsi di chiedere agli Ispettorati provinciali delle statistiche, per vedere di distribuire più adeguatamente le sovvenzioni. Io non so se il provvedimento in esame si riferisce all'annata in corso o anche alla precedente, dato che non vi è fatta menzione della epoca dei danni.

GARLATO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il quantitativo disponibile inquadra già il problema in modo tale che mi sembra alquanto difficile dare al provvedimento valore retroattivo. È nostra intenzione pensare alle zone trascurate, ma non si può pretendere che l'attuale disponibilità possa sanare tutte le vecchie piaghe.

FABBRI. Quando si tratta di intervenire per aiutare la povera gente siamo sempre d'accordo. Vorremmo anzi che l'aiuto fosse dato in misura sufficiente ad attenuare certe situazioni disagiate.

Desidero però approfittare dell'occasione per richiamare l'attenzione dell'onorevole Sottosegretario sulla precedente distribuzione di grano per le zone danneggiate. Tutti ricordano, credo, come vennero fuori le cose più impensate, cioè discriminazioni tali da non fare onore nè al Governo, nè a noi, nè a chi ne è responsabile.

Io non ho qui una documentazione di ciò che è accaduto a Rieti, ma potrei esibirla in seguito se gli onorevoli colleghi lo desiderassero. In provincia di Rieti — e un po' dap-

per tutto — sono stati consultati gli elenchi dei Coltivatori diretti, e solamente ad essi sono stati assegnati quei cinque, dieci chili di grano. Tengo a far presente che non sono certo uomo che si faccia trasportare dalle passioni politiche: quanto ho detto è la pura e semplice verità.

Del resto questo è successo anche a Terni, seppure in misura molto attenuata.

Comunque, a parte l'individuazione delle zone effettivamente danneggiate dal maltempo — che è certamente necessaria — dobbiamo preoccuparci di come distribuire adeguatamente il sussidio, dato che tutte le zone sono state più o meno colpite dalle avversità atmosferiche.

Desidero ancora richiamare l'attenzione dell'onorevole Sottosegretario sui braccianti.

Tutte le categorie hanno diritto ad essere aiutate attraverso l'assegnazione, ma questa è la più disgraziata, la più sofferente, quella che ha le entrate minori. I braccianti sono perennemente danneggiati, anche quando non vi sono alluvioni. È bene quindi tenerli particolarmente presenti.

Un'ultima considerazione; nel 1957 domandammo che la distribuzione dei contributi avvenisse attraverso l'E.C.A., nei diversi Comuni. È un organo dove tutto è amministrato con un certo criterio, e dove si dispone di elementi ben precisi. Vorrei ripetere tale richiesta al Sottosegretario.

DARDANELLI. Quali sono le zone che sono state danneggiate? Distribuendo quel poco di cui disponiamo su tutto il territorio nazionale non facciamo che ridurlo e frazionarlo in piccolissime quantità.

PRESIDENTE, *relatore*. C'è stato un periodo in cui tutta l'Italia ha subito danni.

DARDANELLI. Lo so, ma nella mia zona, per esempio, la distribuzione è avvenuta tra i Comuni; ed ogni sindaco si sarebbe sentito disonorato se non avesse chiesto la sua parte di sussidio, pur non avendo la sua zona subito danni. Il soccorso ai singoli è stato perciò immiserito, mentre lo

scopo della legge era quello di arrivare ad aiutare i poveri e i danneggiati.

Concordo quindi nell'affidare all'E.C.A. la distribuzione del grano; ma questa deve aver luogo solo nelle zone che l'Ispettorato provinciale avrà individuato come danneggiate.

GARLATO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. La proposta di affidare all'E.C.A. la distribuzione dei quantitativi di grano potrebbe essere presa in considerazione. Vorrei però far presente che vi è un'altra distribuzione, affidata al Ministero dell'interno, come assistenza e beneficenza generica, indipendentemente da eventi atmosferici. Sarà quindi opportuno lasciare la distribuzione così come è.

In quanto alla constatazione dei danni, il senatore Carelli consigliava che ne fossero incaricati i Comuni, piuttosto che gli Ispettorati, ritenendo assurdo che questi ultimi verificassero gli innumerevoli casi uno per uno. Bisogna però ammettere che gli inconvenienti lamentati dal senatore Dardanelli sono effettivamente avvenuti, per un falso senso di prestigio di certi sindaci che consideravano un punto d'onore fare richieste anche senza necessità.

Si impone quindi un controllo diretto: è logico che gli Ispettorati effettuino i dovuti accertamenti, come è logico che vengano interpellati i sindaci, con quella ocularità che consenta di concedere gli aiuti a chi li merita.

RISTORI. I sindaci dovrebbero segnalare i casi direttamente al Ministero, o allo Ispettorato provinciale?

GARLATO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. È sempre preferibile seguire la via gerarchica.

CARELLI. Io mi sono praticamente trovato in mezzo a questo bailamme, ragione per cui avrei preferito, sinceramente, non ritrovare il provvedimento. Per conto mio ri-

tengo che sarebbe stato molto più semplice concedere a ogni lavoratore dell'agricoltura un quintale di grano: sarebbero così stati distribuiti cinque milioni di quintali di grano, indipendentemente dai danni. Tutta l'Italia è una zona perennemente danneggiata: ora è una frana, ora una brinata, ora un torrente che straripa.

Si impedisca almeno la decurtazione dei quantitativi stabiliti; sia vietato il dover polverizzare la distribuzione per accontentare tutti. L'ispettore agrario cerca di addossare la responsabilità al sindaco, e viceversa; mentre coloro che hanno bisogno di assistenza vanno di mezzo. Sia ben chiaro che la zona è effettivamente danneggiata; e ad ogni lavoratore, indipendentemente dal danno atmosferico — essi trovano a fatica il lavoro, sono pagati malissimo e il danno è quindi perpetuo — venga concesso un quintale di grano.

FERRARI. Io ho l'impressione che qui si stia equivocando. Quando si verificano calamità atmosferiche vengono presentate delle relazioni al Ministero e anche ai prefetti. Esaminiamo il problema dal punto di vista pratico: se un ispettore agrario individua una zona colpita, ciò significa che quei coltivatori diretti, mezzadri, affittuari, braccianti, hanno realmente diritto al soccorso.

Mi sembra quindi che tale assegnazione non vada confusa con l'altra effettuata dal Ministero dell'interno, la quale riguarda esclusivamente l'assistenza pubblica. Lo scopo del presente disegno di legge è quello di venire incontro ai piccoli coltivatori danneggiati da avversità atmosferiche. Volesse il cielo che essi potessero venire risarciti al cento per cento! Ma è tutto in rapporto alla disponibilità.

PRESIDENTE, *relatore*. Poiché nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a prelevare, dalla gestione di ammasso per contingente, grano fino ad un massimo di un milione di quintali per provvedere, tramite gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, ad assegnazioni gratuite in relazione al fabbisogno familiare ed aziendale in favore dei braccianti agricoli, dei salariati, dei mezzadri, dei coloni, dei compartecipanti e dei coltivatori diretti delle zone danneggiate dalle avversità atmosferiche e dalle alluvioni.

(È approvato).

Art. 2.

Le modalità d'esecuzione saranno stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 18,45.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari